

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-960 del 28/02/2022

Oggetto

Art.208 del Dlgs.152/2006 - L.R. 13/2015 - Impianto di selezione e recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali e Stazione di trasferimento rifiuti non pericolosi, localizzati in Comune di Modena, Via Caruso n.150 - Herambiente Spa - Pratica ARPAE n.8496/2021 - Modifica sostanziale autorizzazione n. DET-AMB-2020-3670 del 05/08/2020 e ss.mm.ii.

Proposta

n. PDET-AMB-2022-1026 del 28/02/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante

BARBARA VILLANI

Questo giorno ventotto FEBBRAIO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

**Art.208 del Dlgs.152/2006 – L.R. 13/2015 – Impianto di selezione e recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali e Stazione di trasferimento rifiuti non pericolosi, localizzati in Comune di Modena, Via Caruso n.150 – Herambiente Spa – Pratica ARPAE n.8496/2021 – Modifica sostanziale autorizzazione n. DET-AMB-2020-3670 del 05/08/2020 e ss.mm.ii.**

**La dirigente responsabile di Arpaе SAC di Modena**

**VISTI:**

- A. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- B. in particolare l'articolo 208 del d.lgs.15/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;
- C. la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;
- D. la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- E. l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";
- F. la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- G. la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;
- H. la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";
- I. la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";
- J. il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

**PREMESSO CHE:**

- K. la Società Herambiente Spa, con sede legale in Comune di Bologna (BO), Via Carlo Berti Pichat n.2/4 svolge attività di trattamento rifiuti negli impianti denominati: "Impianto di selezione e recupero di rifiuti non pericolosi e Stazione di trasferimento rifiuti non pericolosi" localizzati in

Comune di Modena (MO), Via Caruso n.150 in virtù dell'Autorizzazione Unica di cui all'art.208 del d.lgs.152/2006 rilasciata da ARPAE con atto n. DET-AMB-2020-3670 del 05/08/2020;

- L. l'autorizzazione interessa le aree di seguito indicate:
- l'impianto di selezione e recupero dei rifiuti speciali non pericolosi (derivanti da attività industriali e artigianali) e urbani (derivanti dalla raccolta differenziata delle frazioni mono e multimateriali secche dai gestori del pubblico servizio),
  - la stazione di trasferimento;
  - la zona di ingresso al comparto impiantistico.
- M. Con la DET-AMB-2021-2260 del 07/05/2021 è stata approvata la documentazione trasmessa dalla Società Herambiente Spa, con sede legale in Comune di Bologna (BO), Via Carlo Berti Pichat n.2/4 in ottemperanza a quanto disposto al punto 10 della determinazione DET. AMB. n. 3670 del 05/08/2020 ed è stata stabilita l'efficacia anche ai fini dell'esercizio delle aree impiantistiche denominate "zona di ingresso al comparto impiantistico" e "impianto di selezione e recupero"
- N. La sopracitata determina ha inoltre modificato alcune prescrizioni dell"*Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti - Impianto di selezione e recupero*" a seguito dell'entrata in vigore del D.M. Ambiente 188/2020 e dell'adeguamento dell'impianto ai criteri ivi previsti per la cessazione della qualifica di rifiuto di rifiuti di carta cartone e cartoncino;
- O. con comunicazione prot. 160268/2021 è stato rilasciato nulla osta all'esercizio dell'area impiantistica denominata "Stazione di trasferimento" secondo quanto previsto dalla DET. AMB. n. 3670 del 05/08/2020;
- P. in data 23/02/2021 la Società Herambiente Spa, con sede legale in Comune di Bologna (BO), Via Carlo Berti Pichat n.2/4 e impianto in Via Caruso 150, in Comune di Modena (MO) ha presentato istanza (assunta agli atti di ARPAE con prot. nn. 28473/2021 e 28474/2021), per ottenere la modifica dell'autorizzazione unica relativa all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi per la "Ricostruzione del Fabbricato Selezione 2 e delle linee L3 ed L4 annesse";
- Q. La modifica in oggetto consiste in:
- Ricostruzione del Fabbricato Selezione 2
  - altri interventi accessori (realizzazione della nuova stazione di pompaggio e relativa risorsa idrica a servizio del fabbricato 2, pareti a gravità in calcestruzzo ca, adeguamento rete antincendio);
  - ricostruzione della linea L3 di selezione manuale e integrazione della stessa mediante installazione di un vaglio balistico dotato di sistema di by-pass, che ne consente l'eventuale utilizzo in funzione della tipologia di materiale trattato;
  - ripristino della linea L4 di pressatura e ricostruzione del nastro di alimentazione;
  - ripristino delle quantità di trattamento rifiuti a 130.000 t/a;
  - riorganizzazione delle aree di stoccaggio;
  - introduzione del EER 19 12 01 all'operazione R3;

- eliminazione della prescrizione al punto 23 dell'Allegato Rifiuti della DET-AMB-3670 del 05/08/2020.
  - richiesta che a partire dal momento in cui sarà revocata l'AIA degli impianti chimico-fisici (Determinazione di AIA n. 184 del 04/11/2013 e s.m.i) la titolarità dello scarico S1.1 sia trasferita all'impianto di selezione e recupero in oggetto.
- R. le modifiche proposte interessano unicamente l'area di impianto denominata **Impianto di selezione e recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali**;

#### **PREMESSO INOLTRE CHE:**

- S. la Società Herambiente Spa, con sede legale in Comune di Bologna, Via Carlo Berti Pichat n.2/4, era precedentemente autorizzata con Autorizzazione unica di cui all'art.208 del Dlgs.152/2006 rilasciata da ARPAE con Det n.3351 del 02/07/2018, alla gestione dell'**Impianto di selezione e recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali** ubicato a Modena in Via Caruso n. 150 in Via Caruso n.150 in Comune di Modena, all'interno dell'Area polifunzionale denominata "Area 3" di proprietà della stessa Herambiente Spa;
- T. a seguito dell'incendio verificatosi in data 03/03/2019 nell'**Impianto di selezione e recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali**, l'area afferente al Fabbricato Selezione 2, dove erano presenti le linee di selezione manuale L3 e di pressatura L4, è risultata essere completamente inagibile, conseguentemente l'autorizzazione unica vigente è stata aggiornata con il rilascio della determinazione DET-AMB-2019-4400 del 24/09/2019, che ha limitato la potenzialità dell'impianto a 96.800 t/anno in conseguenza dell'impossibilità di utilizzare le linee n.3 e 4;
- U. la DET-AMB-2019-4400 del 24/09/2019 dava atto che "resta inteso che con l'eventuale installazione di nuove linee produttive in sostituzione delle Linee n.3 e n.4, aventi caratteristiche compatibili con il progetto già sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) conclusa con Deliberazione della Provincia di Modena n.154 del 06/05/2014 e quindi con il conseguente incremento della capacità di trattamento fino a 130.000 t/anno, non si renderà necessario lo svolgimento di una nuova procedura di valutazione della sostenibilità degli impatti ambientali".
- V. Il progetto di realizzazione delle linee di trattamento denominate L3 ed L4 è infatti stato a suo tempo oggetto di un precedente procedimento di verifica di assoggettabilità (Screening) alla valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 18/05/1999, attivato dalla società AKRON S.p.a. (ora Herambiente) in data 24/01/2014. Tale procedimento si era concluso con Delibera n. 154 del 06/05/2014 della Provincia di Modena, che stabiliva, fra l'altro: "di escludere, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 9/1999, dalla ulteriore procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della medesima legge regionale il progetto di ampliamento dell'impianto di trattamento e recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, con realizzazione di due nuove linee di trattamento Via Caruso n. 150 in Comune di Modena...".
- W. L'attività dell'impianto nella nuova configurazione costituisce attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco, pertanto la richiesta di valutazione progetto è stata attivata, quale endoprocedimento, nell'ambito dell'Istanza di variante sostanziale dell'autorizzazione unica dell'impianto in oggetto.

#### **DATO ATTO CHE:**

- X. con nota n 77610/2021, la Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del d.lgs. 152/06 in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono stati invitati: Comune di Modena, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Hera Spa, Comando Provinciale VVFF e la Ditta stessa;
  - Y. la Conferenza dei Servizi si è riunita in modalità telematica (*in applicazione delle disposizioni date dalle Autorità per il contenimento del virus COVID19*) il 11/06/2021; alla seduta erano presenti i rappresentanti di ARPAE (SAC ed ST), del Comune di Modena, di Hera Spa e la Ditta, i quali a seguito dell'istruttoria condotta sulla documentazione presentata dalla Ditta hanno richiesto integrazioni;
  - Z. la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza è stata assunta agli atti con prot.n 133678/2021; la ditta ha inoltre trasmesso, con prot. 149991 del 29/09/2021:
    - CPI aggiornato (relativo all'impianto esistente)
    - copia del certificato ISO 9001 aggiornato a valle delle verifiche effettuate per la conformità a quanto previsto dal DM 188/2020;
- AA. la Conferenza conclusiva, tenutasi il giorno 08/10/2021, presenti i rappresentanti di ARPAE (SAC ed ST), del Comune di Modena, di Hera spa, del Comando Provinciale VVFF e la Ditta, ha espresso parere positivo al rilascio della modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs.152/06 intestata alla Ditta **Herambiente Spa per l'impianto di via Caruso 150 a Modena**;
- BB. in seguito all'ultima seduta della Conferenza dei Servizi e alle richieste di adeguamento della planimetria ai quantitativi autorizzati nel parere preventivo del Comando dei Vigili del Fuoco di Modena, prot.4702 del 30.03.2021, la Ditta ha trasmesso integrazioni volontarie, assunte agli atti con prot.n 194572/2021;
- CC. il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti di ARPAE con prot. nn.:28473/2021 e 28474/2021, 133678/2021, 194572/2021.

**PRESO ATTO:**

- DD. della nota 93025/2021, con cui, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti, scarichi idrici, emissioni in atmosfera e rumore), esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- EE. della nota agli atti ARPAE prot. n. 90204/2021, con la quale il Comune di Modena ha trasmesso proprio parere in merito alla compatibilità urbanistica;
- FF. del parere positivo espresso in sede di Conferenza dei Servizi dal Comune di Modena in merito al titolo edilizio e della comunicazione dello stesso Comune prot. 164730/2021 di chiarimenti sul pagamento degli oneri e sull'inserimento di una prescrizione inerente il deposito strutturale prima di iniziare lavori (o contestualmente all'inizio lavori);
- GG. della nota 8063 del 25/05/2021, in atti a prot. ARPAE n. 82194 del 25/05/2021, con la quale il Comando provinciale di Modena dei Vigili del Fuoco, ha trasmesso il proprio parere preventivo (prot.4702 del 30.03.2021) ai sensi del DPR 151/2011, e della comunicazione (prot. ARPAE 22851/2022) dello stesso Comando nella quale si da atto che la planimetria "Impianto di selezione e recupero - Planimetria delle aree di conferimento e stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti EoW - 15/12/2021 - Cod. doc.CO 02 MO AU 01 I2 PL 03.00", trasmessa dalla Ditta (in atti al prot. n. 194572/2021), risulta coerente con quanto indicato nel parere preventivo del Comando dei Vigili del Fuoco di Modena, prot.4702 del 30.03.2021, al punto: 3) *In merito al fabbricato*

*Selezione 2 non vengano aumentati i quantitativi di materiale in lavorazione e/o deposito rispetto a quanto previsto nei progetti già approvati da questo Comando sulla base di normative adesso non più applicabili. e con quanto indicato nell'aggiornamento del CPI prot. n. 15303 del 27/09/2021;*

HH. del parere favorevole espresso dal gestore della pubblica fognatura HERA spa – Direzione acqua nel corso della Conferenza dei Servizi all'autorizzazione allo scarico delle acque di dilavamento degli impianti.

#### **VERIFICATO INOLTRE:**

II. In relazione alla materia di antimafia, alla data dell'emanazione del presente atto, la Società richiedente, Herambiente Spa, risulta iscritta alla cosiddetta "White List" di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e smi, predisposta dalla Prefettura di Bologna, con provvedimento n. 51263/AREAI/2019. L'iscrizione nell'elenco è equipollente al rilascio della comunicazione antimafia anche per attività diverse da quelle per cui essa è conseguita;

#### **CONSIDERATO:**

JJ. che nell'impianto di selezione e recupero viene effettuata un'attività di recupero finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2. di rifiuti costituiti da carta cartone e cartoncino, disciplinati dal DM 188/2020;

KK. che le modifiche proposte interessano unicamente l'area di impianto denominata **Impianto di selezione e recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali**; per le aree impiantistiche denominate: "stazione di trasferimento" e "zona di ingresso al comparto impiantistico" che non sono oggetto di modifica vengono confermate le condizioni di esercizio indicate nella determinazione ARPAE DET-AMB-2020-3670 del 05/08/2020;

LL. che le modifiche proposte vanno a variare gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del d.lgs.152/2006 che sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

##### **a. IMPIANTO DI SELEZIONE E RECUPERO**

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO R3 e R12 – Rifiuti non pericolosi:

130.000 t x 12,00 €/t = **1.560.000,00** €

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO R13 – Rifiuti non pericolosi:

120 t x 140,00 €/t = 16.800,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a **20.000,00** €

per un importo complessivo pari a **1.580.000,00** €

##### **b. STAZIONE DI TRASFERIMENTO**

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO R12 – Rifiuti non pericolosi:

30.000 t x 12,00 €/t = **360.000,00** €

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO R13 – Rifiuti non pericolosi (stazione di trasferimento)

(1.120 t + 450 t) x 140,00 €/t = **219.800,00** €; con un importo minimo, comunque, pari a **20.000,00** €;

per un importo complessivo pari a **579.800,00 €**

**RITENUTO, pertanto:**

- MM. opportuno riunire e sostituire con il presente atto le determinazioni DET. AMB. n. 3670 del 05/08/2020 e DET-AMB-2021-2260 del 07/05/2021;
- NN. sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, della conferenza dei servizi svolta e conclusa, e dei pareri citati e fatti propri, che possa darsi luogo alla modifica dell'autorizzazione, così come richiesto e più sopra precisato, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento.
- OO. di autorizzare con il presente dispositivo l'attività di gestione finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2. di rifiuti costituiti carta cartone e cartoncino, disciplinati dal DM 188/2020;

**RICHIAMATI:**

- PP. il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;
- QQ. la D.G.R n. 1181/2018 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n. 70/2018;
- RR. la Delibera n. 111 del 28/01/2021 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" ed in particolare l'Allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";
- SS. la D.D.G. n. 103/2020 con la quale è stato approvato il Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna e si è proceduto alla revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 78/2020;
- TT. la Delibera del Direttore Generale di Arpae n.126 del 14/12/2021, con la quale è stato rinnovato l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Barbara Villani;
- UU. la nomina a responsabile del procedimento, ai sensi della l.241/90, dell'Ing. Elena Manni.

**DATO ATTO:**

- X. che la responsabile del procedimento Ing. Elena Manni, titolare di Incarico di Funzione Autorizzazioni Rifiuti dell'ARPAE di Modena, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;
- WW. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Barbara Villani quale responsabile di ARPAE AAC Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena,

con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

### il Dirigente determina

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, la Società Herambiente Spa, con sede legale in Comune di Bologna (BO), Via Carlo Berti Pichat n.2/4 alle modifiche e all'esercizio (quest'ultimo subordinato agli adempimenti di cui ai successivi punti 10, 11, 12, 13 e 14) dell'**Impianto di selezione e recupero di rifiuti non pericolosi**, della **Stazione di trasferimento rifiuti non pericolosi e della zona di ingresso al comparto impiantistico** esistenti in Comune di Modena (MO), Via Caruso n.150, a condizione che siano rispettate le prescrizioni generali individuate di seguito elencate e a tutte le prescrizioni indicate nel presente atto e nei documenti allegati;
  - a) Deve essere eseguita una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento delle acque reflue (vasche e filtri a coalescenza).
  - b) Il lavaggio e pulizia dei piazzali devono essere effettuati con periodicità minima settimanale e comunque ogni qualvolta si renda necessario a causa di eventi straordinari, al fine di rendere minimo il problema dell'esposizione dei lavoratori a polvere aerodispersa.
  - c) Devono essere adottate le seguenti misure di controllo dell'infestazione da zanzara tigre:
    - stoccaggi all'aperto: nel periodo da aprile a novembre, le aree di stoccaggio dei pneumatici e di altri rifiuti che per loro natura e stato fisico possono dare origine a ristagni d'acqua, devono essere dotate di idonea copertura, al fine di limitare la diffusione della zanzara tigre; la copertura adottata deve essere realizzata in modo tale da evitare la formazione di ristagni d'acqua e rispettare le indicazioni delle linee guida regionali (uso di tettoie, teloni di copertura senza creazione di avvallamenti, ...);
    - deve essere predisposto ed attuato un piano di trattamento larvicida, in particolare sui cumuli di copertoni, utilizzando i prodotti e le tempistiche indicate nelle linee guida regionali;
    - il gestore dell'impianto deve comunque rispettare le ordinanze del Sindaco di Modena in materia di prevenzione e controllo della zanzara tigre.
  - d) Il gestore è tenuto ad adottare gli opportuni interventi per evitare che i rifiuti stoccati diano origine a esalazioni maleodoranti e alla diffusione di insetti e ratti.
  - e) Quando ottenuti al di fuori dei lavori della Conferenza di Servizi, entro 15 giorni dal loro ottenimento, i rinnovi e/o le modifiche del Certificato di prevenzione incendi (CPI) e la relativa documentazione (planimetrie e altro) devono essere presentati ad ARPAE, completi della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il proponente dichiara che si tratta della medesima documentazione presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
  - f) L'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate ed asfaltate, al sistema fognario per il quale deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.

- g) Il Piano di Ripristino dell'area, deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività che deve essere comunicata dalla Ditta a ARPAE e al Comune di Modena. Si precisa a tal fine che entro tale termine la ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta reflui, sistemi di trattamento delle acque e rete fognaria.
- 2) di stabilire che la presente autorizzazione comprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del Dlgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006)

Titolo Edilizio (SCIA)

Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

Nulla osta sull'impatto acustico (art.8, comma 6, della L.447/1995)

Autorizzazione allo scarico in fognatura (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06).

Parere in materia di prevenzione incendi (DPR n.151/2011)

- 3) di confermare i seguenti documenti, allegati alla determinazione ARPAE n. DET-AMB-2020-3670 del 05/08/2020, che vengono allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali, inerenti le aree impiantistiche denominate: stazione di trasferimento e zona di ingresso al comparto impiantistico, che non sono oggetto di modifica:

*“Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell’attività di gestione dei rifiuti - Stazione di trasferimento”*,

*“Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera - Stazione di trasferimento”*

*“Allegato scarichi – Regolamentazione degli scarichi idrici - Stazione di trasferimento”*,

- 4) di approvare i seguenti documenti, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali, aggiornati per effetto delle modifiche proposte e a quanto disposto nella DET-AMB-2021-2260 del 07/05/2021:

*“Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell’attività di gestione dei rifiuti - Impianto di selezione e recupero”*,

*“Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera - Impianto di selezione e recupero”*,

*“Allegato scarichi – Regolamentazione degli scarichi idrici - Impianto di selezione e recupero”*,

*“Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose”*;

*“Allegato scarichi – Regolamentazione degli scarichi idrici - Zona ingressi”*

- 5) di stabilire che l'autorizzazione unica è rilasciata con il presente atto per attività da svolgere in conformità con quanto riportato nei documenti denominati: “Stazione di trasferimento - Planimetria delle aree di stoccaggio e viabilità - 20/06/2019 - Cod. doc. ST 05 MO AU 01 I1 PL 06.00”; “Zona ingressi - Planimetria pesa - Stato di Progetto - 20/06/2019 - Cod. doc. TR 01 MO AU 04 D2 I1 07.00”, già approvati con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2020-3670 del 05/08/2020, e “Impianto di selezione e recupero - Planimetria delle aree di conferimento e

stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti EoW - 15/12/2021 - Cod. doc.CO 02 MO AU 01 I2 PL 03.00"; allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

- 6) di dare atto che i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di cui al punto 3 dell'allegato "Rifiuti - impianto di selezione e recupero" cessano di essere qualificati come rifiuti (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono stabiliti dal D.M. Ambiente 188/2020;
- 7) di prendere atto della documentazione presentata per la SCIA all'interno del presente procedimento rispetto alla quale il Comune di Modena si è espresso favorevolmente;
- 7 bis) di disporre che la documentazione di cui al punto precedente deve essere perfezionata come segue:
  - La documentazione dovrà essere sul portale domweb del Comune al fine di ottenere un numero di pratica di riferimento edilizia e al fine della gestione delle stesse e la ricostruzione storica delle modifiche ai fabbricati di sito
  - Le relative comunicazioni di inizio e fine lavori e agibilità dovranno essere inviate al Comune di Modena tramite portarle domweb e inoltrate per conoscenza ad ARPAE;
  - Prima di dare inizio lavori, (o contestualmente all'inizio lavori) deve essere fatto il deposito strutturale alla competente struttura sismica del Comune;
  - Eventuali varianti di natura non sostanziale e non riguardante aspetti ambientali saranno trasmesse tramite portarle domweb e inoltrate per conoscenza ad ARPAE;
  - I fabbricati di nuova realizzazione dovranno essere accatastati compatibilmente con le destinazioni d'uso urbanistiche previste nella zona elementare oggetto di intervento;
  - Il deposito si chiude con collaudo strutturale. I titoli edili hanno la validità definita dalla LR 15/2013 e smi; per quanto non meglio specificato si rimanda alla LR 15/2013 e alla LR 19/2008.
- 8) di rammentare che sono fatte salve le norme e i regolamenti di pertinenza, anche se non espressamente indicati nel presente atto;
- 9) di stabilire che, **nel termine di 60 giorni** dalla data del presente atto, le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
  - a) l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpa - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **2.159.800,00 €** L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
    - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
    - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
  - b) con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fidejussore

dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;

- c) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;

il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;

10) di stabilire che:

a. il presente atto è immediatamente efficace ai fini della realizzazione delle modifiche impiantistiche (ripristino del Fabbricato di selezione 2 e delle Linee L3 e L4 dell'impianto di selezione e recupero) in progetto;

b. La realizzazione delle opere sopra citate dovrà essere condotta senza interferire con l'attività di gestione dei rifiuti svolta nell'impianto di selezione e recupero, che potrà proseguire nel fabbricato 1 con le modalità e la potenzialità attualmente autorizzata (DET. AMB. n. 3670 del 05/08/2020 e DET-AMB-2021-2260 del 07/05/2021)

11) di disporre che prima dell'avvio dell'esercizio degli impianti in conformità con la presente autorizzazione unica, deve essere presentato e accettato, come detto al successivo punto 12, il Certificato di Regolare Esecuzione a firma di tecnico iscritto ad Ordine professionale che attesti che le opere autorizzate con il presente atto (ricostruzione fabbricato due e ripristino linee 3 e 4 dell'impianto di selezione e recupero) sono state realizzate in conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni individuate nel presente atto (e relativi allegati);

12) di stabilire che l'esercizio degli impianti secondo quanto previsto dalla presente autorizzazione unica è subordinato/condizionato alla presentazione e accettazione con specifico atto della documentazione di cui al punto 11 ed all'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia;

13) di stabilire che fino al rilascio dell'atto di cui al punto precedente, l'esercizio delle attività di gestione rifiuti nell'intera area impiantistica (Impianto di selezione e recupero di rifiuti non pericolosi, Stazione di trasferimento rifiuti non pericolosi e zona di ingresso al comparto impiantistico) dovrà essere svolto in conformità a quanto autorizzato con Determinazione ARPAE DET. AMB. n. 3670 del 05/08/2020 e DET-AMB-2021-2260 del 07/05/2021;

14) di stabilire che, a partire dal giorno successivo al rilascio dell'atto di cui al punto 12, il presente provvedimento diventa efficace anche ai fini dell'esercizio degli impianti oggetto della presente autorizzazione (Impianto di selezione e recupero di rifiuti non pericolosi, Stazione di trasferimento rifiuti non pericolosi e zona di ingresso al comparto impiantistico) e sostituisce le autorizzazioni all'esercizio vigenti (DET. AMB. n. 3670 del 05/08/2020 e DET-AMB-2021-2260 del 07/05/2021), e, quindi, a partire dalla medesima data queste ultime dovranno intendersi a tutti gli effetti decadute/superate;

15) di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, **la validità dell'Autorizzazione Unica è confermata fino al giorno 31/07/2030** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;

- 16) di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- 17) di informare che l'Autorità competente per i controlli in merito alla conformità dell'impianto all'autorizzazione unica ed alle relative prescrizioni in materia ambientale è **ARPAE**;
- 18) di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
  - a) tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
  - b) accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
  - c) presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
  - d) comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
  - e) comunicare preventivamente ogni modifica intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
- 19) di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti.
- 20) di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE DI MODENA  
DR.SSA BARBARA VILLANI

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**

**ALLEGATO RIFIUTI*****REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI***

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo ambientale sostituito</b>
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art. 208 della Parte Quarta del D.lgs. 152/06)

**A. PARTE DESCRITTIVA**

La ditta Herambiente Spa, con sede legale in Via Carlo Berti Pichat n.2/4, in Comune di Bologna (BO), svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi presso l'impianto di Via Caruso n.150, in Comune di Modena, all'interno dell'area impiantistica denominata Area 3.

In virtù dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 rilasciata con determinazione DET-AMB-2019-4400 del 24/09/2019 Herambiente Spa è autorizzata allo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi presso la porzione denominata "**impianto di selezione e recupero dei rifiuti speciali non pericolosi**", nella quale è svolta l'attività di trattamento e recupero mediante selezione e pressatura di rifiuti non pericolosi urbani e speciali per un quantitativo massimo annuale pari a 96.800 tonnellate. Le lavorazioni vengono eseguite su tre turni.

L'attività è svolta su una superficie di circa 15.500 mq, di cui 5.800 mq coperti. Le superfici esterne, pari a 7.400 mq, sono adibite a viabilità e stoccaggio dei materiali/rifiuti. Tutte le aree sono pavimentate in cemento armato con esclusione dell'area adibita a viabilità che è pavimentata in asfalto.

Sono attualmente autorizzate due linee:

- Linea (L1) di selezione automatica, posizionata sotto capannone e dotata di lettori ottici (capacità 6 t/h) per il trattamento di rifiuti monomateriali (carta e plastica) e multimateriale;
- Linea (L2) posizionata sotto capannone costituita da una pressa per la riduzione volumetrica di frazioni omogenee (plastica, carta, sovvallo) provenienti da raccolta differenziata o dalla selezione effettuata sulla linea L1 (capacità 10 t/h);

A seguito dell'incendio verificatosi in data 03/03/2019, l'area afferente al Fabbricato Selezione 2, dove erano presenti le linee di selezione manuale L3 e di pressatura L4, è risultata essere completamente inagibile; le attività di gestione e trattamento rifiuti sono state quindi limitate alla sola area del Fabbricato Selezione 1 e alle aree esterne ad esso adiacenti e non danneggiate dall'incendio.

Herambiente Spa ha presentato domanda (prot. PGMO/2018/23057 del 08/11/2018), successivamente integrata in data 05/09/2019, per modificare la gestione dell'impianto prevedendo in particolare:

- l'inserimento di una nuova sezione di tritazione per rifiuti lignocellulosici, sovvalli prodotti dalla selezione dei rifiuti ingombranti e/o dei rifiuti multimateriale di pezzatura elevata; tale sezione potrà eventualmente essere utilizzata anche per la tritazione dei rifiuti ingombranti/multimateriale al fine della riduzione della pezzatura per successiva selezione in linea;
- l'eliminazione della prescrizione contenuta nell'atto autorizzativo che vieta il conferimento/allontanamento dei rifiuti in periodo notturno;
- l'ampliamento della stazione di pesatura dei mezzi di conferimento/allontanamento rifiuti (intervento esterno all'area di impianto, riguardante tutto il comparto);

**ALLEGATO RIFIUTI**

---

- la riorganizzazione degli stoccaggi e aree attigue secondo le soluzioni presentate nel documento “Impianto di selezione e recupero - Planimetria delle aree di stoccaggio e viabilità - 20/06/2019 - Cod. doc. TR 01 MO AU 04 I1 PL 04.00”.

Con determinazione Dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2020-3670 del 05/08/2020, l'impianto di Selezione è stato autorizzato ad attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare di:

Rifiuti Solidi Urbani, derivanti dalla raccolta differenziata delle frazioni mono e multimateriali secche effettuata dai gestori del Servizio pubblico;

Rifiuti Speciali non Pericolosi, provenienti da attività produttive artigianali ed industriali.

La tipologia di operazioni di recupero identificate nell'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ammesse nell'impianto sono le seguenti:

R3 - Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);

R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;

R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Il processo prevede la separazione dei rifiuti per tipologia omogenea, con eliminazione delle frazioni estranee per la produzione di un materiale (rifiuto/EoW nel solo caso della carta) con caratteristiche tali da poter essere recuperate nei vari circuiti e la tritazione per rifiuti lignocellulosici, sovalli prodotti dalla selezione dei rifiuti ingombranti e/o dei rifiuti multimateriale di pezzatura elevata.

Il quantitativo massimo complessivo annuale di rifiuti autorizzato per le operazioni di recupero R12 ed R3 e per la relativa messa in riserva è pari a 96.800 ton/anno, fino alla ricostruzione delle linee L3 ed L4 distrutte dall'incendio del 2019, a valle della quale la capacità di trattamento potrà tornare ad essere quella precedentemente autorizzata, pari a 130.000 t/anno

Il quantitativo massimo complessivo istantaneo dei rifiuti per i quali è ammessa esclusivamente l'operazione di recupero di messa in riserva R13, autorizzato presso l'impianto, è pari a 120 tonn.

In data 08/04/2021 Herambiente spa, ha presentato la documentazione in ottemperanza alla prescrizione n. 10 della DET-AMB-2020-3670 del 05/08/2020.

ARPAE ha proceduto alla modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica art. 208 D.Lgs 152/06 vigente, finalizzata all'approvazione della documentazione di cui al punto 10 della DET-AMB-2020-3670 del 05/08/2020 rendendo efficace il provvedimento DET. AMB. n. 3670 del 05/08/2020 anche ai fini dell'esercizio delle aree impiantistiche denominate “zona di ingresso al comparto impiantistico” e “impianto di selezione e recupero”.

In data 07/04/2021 la ditta ha presentato istanza di aggiornamento dell'autorizzazione unica vigente, assunta in atti al prot. 53278 del 07/04/2021, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.M. 22 Settembre 2020, pertanto con determinazione dirigenziale DET-AMB-2021-2260 del 07/05/2021 è stato disposto:

- di modificare la prescrizione n. 11 della determinazione DET. AMB. n. 3670 del 05/08/2020 come segue:

11. di dare atto che i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di cui al punto 3 dell'allegato “Rifiuti - impianto di selezione e recupero” cessano di essere qualificati come rifiuti (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono stabiliti dal D.M. Ambiente 188/2020;

**ALLEGATO RIFIUTI**

---

- di modificare la prescrizione n. 3 dell’“Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell’attività di gestione dei rifiuti - Impianto di selezione e recupero” della determinazione DET. AMB. n. 3670 del 05/08/2020 come segue:

3.Per i rifiuti identificati con i codici EER 150101, 150105, 150106 e 200101 sono autorizzate le attività di recupero R3 per la produzione di End of Waste da carta e cartone disciplinate dal D.M. 188/2020 “regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) da carta e cartone”; pertanto:

- i processi e le tecniche di trattamento e i materiali originati dalle operazioni di recupero che “cessano la qualifica di rifiuto” devono soddisfare i criteri, condizioni e modalità definiti nel sopracitato D.M. 188/2020. In assenza di conformità a dette specifiche, i materiali devono essere gestiti come rifiuti e pertanto conferiti ad impianti autorizzati ai sensi del d.lgs. 152/06;
- le operazioni di recupero dovranno essere svolte secondo le procedure indicate nel manuale della qualità del sistema di gestione certificato secondo la norma Uni En ISO 9001 e trasmesse alla scrivente (in atti al prot.68243/2021);
- le dichiarazioni di conformità di cui all’art. 5 del D.M. n.188/2021 potranno essere inviate ad Arpae con cadenza mensile;

In data 23/02/2021 la ditta ha presentato la domanda di modifica di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06.

La modifica in oggetto riguarda esclusivamente l’impianto di Selezione e recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali e consiste in:

- Ricostruzione del Fabbricato Selezione 2
- altri interventi accessori (realizzazione della nuova stazione di pompaggio e relativa risorsa idrica a servizio del fabbricato 2, pareti a gravità in calcestruzzo ca, adeguamento rete antincendio);
- ricostruzione della linea L3 di selezione manuale e integrazione della stessa mediante installazione di un vaglio balistico dotato di sistema di by-pass, che ne consente l’eventuale utilizzo in funzione della tipologia di materiale trattato;
- ripristino della linea L4 di pressatura e ricostruzione del nastro di alimentazione;
- ripristino delle quantità di trattamento rifiuti a 130.000 t/a;
- riorganizzazione delle aree di stoccaggio;
- introduzione del EER 19 12 01 all’operazione R3;
- eliminazione della prescrizione al punto 23 dell’Allegato Rifiuti della DET-AMB-3670 del 05/08/2020.

Le modifiche proposte non sono state sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA (Screening), in quanto la DET-AMB-2019-4400 del 24/09/2019 dava atto che “con l’eventuale installazione di nuove linee produttive in sostituzione delle Linee n.3 e n.4, aventi caratteristiche compatibili con il progetto già sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) conclusa con Deliberazione della Provincia di Modena n.154 del 06/05/2014 e quindi con il conseguente incremento della capacità di trattamento fino a 130.000 t/anno, non si renderà necessario lo svolgimento di una nuova procedura di valutazione della sostenibilità degli impatti ambientali.”



## B. ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la domanda di modifica di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 presentata dalla ditta Herambiente S.p.A. in atti al prot. nn. 28473/2021 e 28474/2021;

vista la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza, assunta in atti con prot.n 133678/2021;

Vista la documentazione integrativa volontaria, in atti con prot. 149991 del 29/09/2021 contenente:

CPI aggiornato (relativo all'impianto esistente)

copia del certificato ISO 9001 aggiornato a valle delle verifiche effettuate per la conformità a quanto previsto dal DM 188/2020;

Vista la documentazione integrativa volontaria, trasmessa in seguito alla seduta della Conferenza dei Servizi del 08/10/2021, assunte in atti con prot.n 194572/2021;

Visto il parere di conformità del progetto alla normativa antincendio espresso dal competente comando provinciale VVF prot.4702 del 30.03.2021, assunto in atti a prot. ARPAE n. 82194 del 25/05/2021 e la comunicazione (prot. ARPAE 22851/2022) dello stesso Comando nella quale si da atto che la planimetria "Impianto di selezione e recupero - Planimetria delle aree di conferimento e stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti EoW - 15/12/2021 - Cod. doc.CO 02 MO AU 01 I2 PL 03.00", trasmessa dalla Ditta (in atti al prot. n. 194572/2021), risulta coerente con quanto indicato nel parere preventivo del Comando dei Vigili del Fuoco di Modena, prot.4702 del 30.03.2021, al punto: 3) In merito al fabbricato Selezione 2 non vengono aumentati i quantitativi di materiale in lavorazione e/o deposito rispetto a quanto previsto nei progetti già approvati da questo Comando

**ALLEGATO RIFIUTI**

sulla base di normative adesso non più applicabili. e con quanto indicato nell'aggiornamento del CPI prot. n. 15303 del 27/09/2021;

Visto il rapporto tecnico istruttorio del Servizio Tecnico di ARPAE prot. n. 93025/2021;

Dato atto che la documentazione inerente la “procedura per la sorveglianza radiometrica” prevista dall’art.157 del Dlgs. 230/1995, approvata da un Esperto Qualificato trasmessa dalla Ditta è stata assunta agli atti con prot. ARPAE n. 54466/2021;

Dato atto che i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di cui al punto 3 dell’allegato “Rifiuti - impianto di selezione e recupero” cessano di essere qualificati come rifiuti (EoW), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono stabiliti dal D.M. Ambiente 188/2020, pertanto si confermano le prescrizioni indicate nella DET-AMB-2021-2260 del 07/05/2021, opportunamente modificate dagli esiti dell’istruttoria svolta e dalle prescrizioni proposte dagli Enti partecipanti alla Conferenza;

la Conferenza dei Servizi si è riunita il 10/06/2021 e il 08/10/2021 e non ha rilevato criticità e/o motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di modifica, alle condizioni indicate nel successivo paragrafo.

**C. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

La società Herambiente Spa è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali nell'impianto in oggetto nella porzione denominata “impianto di selezione e recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali” nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. Presso l'impianto è possibile effettuare le seguenti operazioni di recupero (Rif. Allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06):

**R3 Riciclaggio /recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio ed altre trasformazioni biologiche)**

**R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;**

**R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)**

2. L'esercizio dell'operazione di recupero **R3**, con annessa messa in riserva R13, è ammessa per i seguenti **rifiuti non pericolosi urbani e speciali**:

Codice EER	Descrizione
<b>15 01 01</b>	<b>imballaggi in carta e cartone</b>
<b>20 01 01</b>	<b>carta e cartone</b>
<b>15 01 05</b>	<b>Imballaggi in materiali compositi</b>
<b>15 01 06</b>	<b>Imballaggi in materiali misti</b>
<b>19 12 01</b>	<b>carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali.</b>

3. Per i rifiuti identificati con i codici EER 150101, 150105, 150106, 191201 e 200101 sono autorizzate le attività di recupero R3 per la produzione di End of Waste da carta e cartone disciplinate dal D.M. 188/2020 “regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) da carta e cartone”; pertanto:
  - i processi e le tecniche di trattamento e i materiali originati dalle operazioni di recupero che “cessano la qualifica di rifiuto” devono soddisfare i criteri, condizioni e modalità definiti nel sopracitato D.M. 188/2020. In assenza di conformità a dette specifiche, i materiali

**ALLEGATO RIFIUTI**

devono essere gestiti come rifiuti e pertanto conferiti ad impianti autorizzati ai sensi del d.lgs. 152/06;

- le operazioni di recupero dovranno essere svolte secondo le procedure indicate nel manuale della qualità del sistema di gestione certificato secondo la norma Uni En ISO 9001 e trasmesse alla scrivente (in atti al prot.68243/2021);

- le dichiarazioni di conformità di cui all'art. 5 del D.M. n.188/2021 potranno essere inviate ad Arpa con cadenza mensile.

4. Il trattamento dei rifiuti con codice EER 191201 deve essere prioritariamente condotto nelle linee L1 o L3.
5. L'area di messa in riserva dei rifiuti di carta e cartone deve essere dedicata unicamente ed inequivocabilmente a tali rifiuti.
6. L'area di messa in riserva dei rifiuti di carta e cartone di cui al punto 2. non deve permettere la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri rifiuti di diversa natura; a tal fine puo' risultare idoneo l'uso di muri di contenimento, new jersey, vasche di raccolta o distanze tali da evitare la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri tipi di rifiuti;
7. I rifiuti non pericolosi urbani e speciali per i quali è ammessa l'operazione di recupero **R12** ed annessa messa in riserva **R13** sono i seguenti:

<b>Codice EER</b>	<b>Descrizione</b>
<b>PLASTICA</b>	
<b>02 01 04</b>	<b>rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)</b>
<b>07 02 13</b>	<b>rifiuti plastici</b>
<b>12 01 05</b>	<b>limatura e trucioli di materiali plastici</b>
<b>12 01 99 §</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti (<i>residui di lavorazione e/o scaglie e/o preformati e/o mattarozze</i>)</b>
<b>15 01 02</b>	<b>imballaggi di plastica</b>
<b>15 01 06</b>	<b>imballaggi in materiali misti</b>
<b>16 01 19</b>	<b>plastica</b>
<b>16 03 06 §</b>	<b>rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 (<i>plastica e/o gomma</i>)</b>
<b>17 02 03</b>	<b>plastica</b>
<b>19 12 04</b>	<b>plastica e gomma</b>
<b>20 01 39</b>	<b>plastica</b>
<b>LEGNO</b>	
<b>03 01 01</b>	<b>scarti di corteccia e sughero</b>
<b>03 01 05</b>	<b>segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04</b>
<b>03 01 99 §</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti (<i>modelli e/o preformati</i>)</b>
<b>15 01 03</b>	<b>imballaggi in legno</b>

**ALLEGATO RIFIUTI**

<b>17 02 01</b>	legno
<b>19 12 07</b>	legno diverso da quello di cui alla voce <b>19 12 06</b>
<b>20 01 38</b>	legno, diverso da quello di cui alla voce <b>20 01 37</b>
<b>TESSILI</b>	
<b>04 02 09</b>	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
<b>04 02 15</b>	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce <b>040214</b>
<b>04 02 21</b>	rifiuti da fibre tessili grezze
<b>04 02 22</b>	rifiuti da fibre tessili lavorate
<b>15 01 09</b>	imballaggi in materia tessile
<b>19 12 08</b>	prodotti tessili
<b>20 01 10</b>	abbigliamento
<b>20 01 11</b>	prodotti tessili
<b>METALLI</b>	
<b>02 01 10</b>	rifiuti metallici
<b>10 02 99 §</b>	rifiuti non specificati altrimenti ( <i>residui di lavorazione e/o modelli e/o preformati</i> )
<b>10 08 99 §</b>	rifiuti non specificati altrimenti ( <i>residui di lavorazione e/o modelli e/o preformati</i> )
<b>11 05 99 §</b>	rifiuti non specificati altrimenti ( <i>residui di lavorazione e/o modelli e/o preformati zincati</i> )
<b>12 01 99 §</b>	rifiuti non specificati altrimenti ( <i>residui di lavorazione e/o modelli e/o preformati e/o mattarozze</i> )
<b>15 01 04</b>	imballaggi metallici
<b>16 01 17</b>	metalli ferrosi
<b>16 01 18</b>	metalli non ferrosi
<b>17 04 05</b>	ferro e acciaio
<b>17 04 07</b>	metalli misti
<b>19 10 01</b>	rifiuti di ferro e acciaio
<b>19 10 02</b>	rifiuti di metalli non ferrosi
<b>19 12 02</b>	metalli ferrosi
<b>19 12 03</b>	metalli non ferrosi
<b>20 01 40</b>	metalli
<b>MULTIMATERIALE</b>	
<b>12 01 17</b>	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce <b>120116</b>
<b>15 01 05</b>	imballaggi in materiali compositi

**ALLEGATO RIFIUTI**

<b>15 01 06</b>	imballaggi in materiali misti
<b>16 01 22 §</b>	componenti non specificati altrimenti ( <i>modelli multimateriale</i> )
<b>16 03 04</b>	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
<b>17 06 04</b>	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
<b>17 08 02</b>	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
<b>17 09 04</b>	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
<b>19 12 12</b>	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
<b>VETRO</b>	
<b>10 11 12</b>	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
<b>15 01 07</b>	imballaggi di vetro
<b>16 01 20</b>	vetro
<b>17 02 02</b>	vetro
<b>19 12 05</b>	vetro
<b>20 01 02</b>	vetro
<b>ALTRI RIFIUTI</b>	
<b>19 12 01</b>	carta e cartone
<b>INGOMBRANTI E MULTIMATERIALI DI ELEVATA PEZZATURA</b>	
<b>20 03 07</b>	rifiuti ingombranti
<b>15 01 06</b>	Imballaggi in materiali misti
<b>17 09 04</b>	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903

**§ è consentito l'utilizzo del codice solamente se accompagnato dalla specifica dicitura.**

8. L'operazione di recupero R12 autorizzata è da intendersi riferita alle seguenti attività: tritazione, selezione meccanica e manuale finalizzata alla separazione in frazioni omogenee dei rifiuti ed eliminazione delle impurezze; pressatura delle frazioni omogenee di rifiuti conferite all'impianto, nonché dei rifiuti originati dalla selezione.
9. Il quantitativo massimo complessivo annuale di rifiuti autorizzato per le operazioni di recupero R12 ed R3 ed alla relativa messa in riserva è pari a 130.000 t/a
10. I quantitativi in deposito dei rifiuti di tutte le aree che secondo le procedure interne vengono controllati giornalmente (nei giorni di operatività dell'impianto) per la compilazione del foglio magazzino dovranno essere riportati su apposito registro costituito da fogli numerati e vidimati da Arpa - Distretto Area Centro. In alternativa la registrazione potrà avvenire su supporto elettronico, a condizione che il software utilizzato garantisca che i dati inseriti, una volta validati, siano immodificabili.
11. I rifiuti sottoposti all'operazione R12 devono essere successivamente conferiti ad impianti di recupero autorizzati:

**ALLEGATO RIFIUTI**

- a) per le operazioni da R1 a R11, ovvero
- b) per ulteriori lavorazioni R12 differenti da quelle svolte nell'impianto e finalizzate alla ulteriore raffinazione e miglioramento delle caratteristiche qualitative del rifiuto per l'ottenimento di Materie Prime Secondarie conformi alle norme specifiche di settore, ovvero materiali che cessano la qualifica di rifiuto.
12. Lo scarto originato dalle operazioni di cernita e selezione dei rifiuti deve essere identificato con codice europeo appartenente alla categoria "19" ed essere conferito ad impianti di recupero o smaltimento autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.
13. L'operazione di messa in riserva (R13) autorizzata per i rifiuti di cui ai punti 2 e 4 è funzionale esclusivamente all'avvio alle successive fasi di recupero R3 e R12.
14. I rifiuti urbani e speciali non pericolosi per i quali è ammessa esclusivamente l'operazione di recupero di messa in riserva **R13**, sono i seguenti:

Codice EER	Descrizione
<b>LEGNO</b>	
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e pialacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 (solo segatura o trucioli)
<b>METALLI</b>	
10 02 10	scaglie di laminazione
11 05 01	zinco solido
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi
12 01 02	polveri e particolato di metalli ferrosi
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
12 01 04	polveri e particolato di metalli non ferrosi
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 06	stagno
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
<b>PNEUMATICI</b>	
16 01 03	pneumatici fuori uso

<b>RAEE</b>	
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

**ALLEGATO RIFIUTI**

<b>20 01 36</b>	<b>apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35</b>
-----------------	---

<b>RIFIUTI INERTI E CERAMICA</b>	
<b>10 12 06</b>	<b>stampi di scarto</b>
<b>10 12 08</b>	<b>scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)</b>
<b>17 01 01</b>	<b>cemento</b>
<b>17 01 02</b>	<b>mattoni</b>
<b>17 01 03</b>	<b>mattonelle e ceramiche</b>
<b>17 01 07</b>	<b>miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06</b>
<b>17 08 02</b>	<b>materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801</b>
<b>19 12 09</b>	<b>minerali (ad esempio sabbia, rocce)</b>

15. Il quantitativo massimo complessivo istantaneo dei rifiuti di cui al punto precedente autorizzato alla messa in riserva presso l'impianto è pari a 120 t.
16. I rifiuti "non specificati altrimenti" (codice europeo "99") possono essere ritirati nell'impianto qualora le caratteristiche fisiche e chimiche degli stessi non differiscano sostanzialmente dalle caratteristiche di rifiuti analoghi appartenenti ai sottocapitoli 0301, 1002, 1008, 1105, 1201 per i quali la ditta è autorizzata. Tali rifiuti non devono essere di natura polverulenta.

**RAEE**

17. Presso l'impianto, oltre alla semplice messa in riserva (R13), non possono essere svolte attività di trattamento, disassemblaggio, cernita e/o altro dei RAEE.
18. La raccolta dei RAEE deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico.
19. Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.
20. Devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer, le sorgenti luminose, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità.
21. I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.
22. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccati.

**ALLEGATO RIFIUTI**

23. La movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi.
24. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
25. Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature.

***Rifiuti con codice a specchio***

26. Relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso devono essere osservate le seguenti procedure al fine di attestare la non pericolosità degli stessi:

***Rifiuti derivanti da cicli produttivi***

Codice EER	Descrizione
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 ( <i>solo segatura o trucioli</i> )
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
12 01 17	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

- a) deve essere acquisita la "Scheda descrittiva del rifiuto", compilata e firmata dal produttore del rifiuto stesso;
- b) devono essere acquisiti i certificati analitici relativi alle analisi chimiche effettuate dal produttore/conferitore per la caratterizzazione e la classificazione del rifiuto, attestanti la non pericolosità dello stesso; tali certificati devono essere acquisiti prima del primo conferimento in impianto e successivamente ogni 24 mesi e in occasione di variazioni del ciclo produttivo che ha generato il rifiuto;
- c) deve essere verificata la corrispondenza della "Scheda descrittiva del rifiuto" con il rifiuto vero e proprio (tramite controllo visivo in fase di possibile sopralluogo presso il cliente ed eventuale campionamento del rifiuto per l'effettuazione di analisi chimiche specifiche) e raccolta delle informazioni relative alla provenienza del rifiuto e al processo che lo ha generato;
- d) deve essere controllato il regolare possesso delle necessarie autorizzazioni al trasporto e/o allo smaltimento dei rifiuti; in particolare, nel caso in cui ci si affidi ad un nuovo trasportatore;
- e) deve essere emesso il documento di "omologa" del rifiuto.

**ALLEGATO RIFIUTI**

- f) per il rifiuto “EER 200138 – legno diverso da quello di cui alla voce 200137 “proveniente dai centri di raccolta Il gestore dell'impianto dovrà acquisire l'omologa del gestore dell'impianto del centro di raccolta
- g) qualora il rifiuto “EER 200138 – legno diverso da quello di cui alla voce 200137” non provenga dai centri di raccolta dovrà essere applicato quanto previsto ai precedenti punti da a) ad e)

*Rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*

<b>Codice EER</b>	<b>Descrizione</b>
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135

- a) deve essere acquisita la "Scheda descrittiva del rifiuto", compilata e firmata dal produttore del rifiuto stesso;
- b) deve essere verificata la corrispondenza della "Scheda descrittiva del rifiuto" con il rifiuto vero e proprio e raccolta delle informazioni relative alla provenienza del rifiuto e alle sue caratteristiche;
- c) deve essere controllato il regolare possesso delle necessarie autorizzazioni al trasporto e/o allo smaltimento dei rifiuti; in particolare, nel caso in cui ci si affidi ad un nuovo trasportatore;
- d) deve essere emesso il documento di “omologa” del rifiuto.

*Rifiuti da attività di costruzione e demolizione*

<b>Codice EER</b>	<b>Descrizione</b>
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 06 04	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

- a) deve essere acquisita la "Scheda descrittiva del rifiuto", compilata e firmata dal produttore del rifiuto stesso, completa di un'autocertificazione in cui il produttore/conferitore attesta, sulla base di una serie di requisiti, la non pericolosità del rifiuto stesso;
- b) deve essere verificata la corrispondenza della "Scheda descrittiva del rifiuto" con il rifiuto vero e proprio (tramite controllo visivo in fase di possibile sopralluogo presso il cliente ed eventuale campionamento del rifiuto per l'effettuazione di analisi chimiche

**ALLEGATO RIFIUTI**

---

- specifiche) e raccolta delle informazioni relative alla provenienza del rifiuto e al processo che lo ha generato;
- c) deve essere controllato il regolare possesso delle necessarie autorizzazioni al trasporto e/o allo smaltimento dei rifiuti; in particolare, nel caso in cui ci si affidi ad un nuovo trasportatore;
  - d) deve essere emesso il documento di “omologa” del rifiuto;
  - e) ogni 50 t di rifiuti conferiti, suddivisi per codice europeo, deve essere effettuato il prelievo di un campione su un conferimento rappresentativo del flusso per l'effettuazione delle analisi chimiche di caratterizzazione dei rifiuti finalizzate alla verifica della non pericolosità degli stessi. Il campionamento sarà effettuato presso l'impianto da personale di Herambiente adeguatamente istruito, nel rispetto di quanto previsto dalla norma UNI 10802:2004 e dalle Procedure interne del Sistema di Gestione Qualità/Ambiente certificato;
  - f) in caso di conferimenti inferiori a 50 tonnellate per anno solare deve comunque essere effettuata annualmente un'analisi chimica di caratterizzazione del rifiuto finalizzata alla verifica della non pericolosità;
  - g) omologa del flusso in ingresso all'impianto (suddivisa per codice europeo) sulla base delle analisi indicate al punto precedente.

**Sorveglianza radiometrica**

- 27. La ditta deve effettuare la sorveglianza radiometrica sui rifiuti metallici e R.A.E.E., in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 101/2020 e come indicato nel Programma di sorveglianza radiometrica su carichi di rottami metallici e R.A.E.E. trasmessa ad ARPAE con prot. n. al prot. ARPAE n. 54466/2021; eventuali variazioni o aggiornamenti dovranno essere trasmessi ad ARPAE;
- 28. In relazione alle attestazioni dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato di II o III livello, restano ferme le disposizioni previste D.Lgs. 101/2020; la documentazione, unitamente alla Procedura per la sorveglianza radiometrica approvata da un Esperto Qualificato, deve essere conservata e registrata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza.
- 29. La ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'incarico in essere, deve comunicare tale modifica all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza.
- 30. In caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività.

**Attività della Linea 5 (rifiuti legnosi o ingombranti o sovvalli)**

- 31. Le aree M1 ed M2 devono essere occupate esclusivamente dai rifiuti per i quali è in corso la lavorazione di tritazione della Linea 5 (rifiuti legnosi o ingombranti o sovvalli). Non è ammesso lo stoccaggio promiscuo delle categorie di rifiuti afferenti agli stocaggi delle aree M1/M2.
- 32. L'impiego del trituratore mobile deve essere limitato ai rifiuti costituiti da rifiuti legnosi o ingombranti o sovvalli.
- 33. Durante le fasi di tritazione (Linea 5) deve essere limitata la formazione di polveri diffuse mediante l'utilizzo il sistema di nebulizzazione.

**Prescrizioni generali**

**ALLEGATO RIFIUTI**

---

34. È vietata la messa in riserva e qualsiasi trattamento di rifiuti liquidi.
35. È vietata la messa in riserva e qualsiasi trattamento di rifiuti pericolosi.
36. Relativamente ai rifiuti suscettibili di dare origine a dispersione eolica di polveri (codici europei 030105, 100210, 120101, 120102, 120103, 120104), la Ditta può effettuare esclusivamente l'attività di stoccaggio (R13) nei cassoni con copertura e/o big-bags, con i quali gli stessi sono stati conferiti dalle aziende produttrici, per il successivo invio ad impianti autorizzati, senza potere effettuare su di essi alcun tipo di lavorazione. Quanto detto ad esclusione dei rifiuti di cui al codice europeo 030105 per i quali la Ditta, in base a delle procedure di identificazione relative alla tipologia dell'azienda produttrice, è certa dell'assenza, all'interno della massa del rifiuto, di materiale polverulento.
37. Deve essere limitata la formazione di polveri durante le operazioni di trattamento e movimentazione dei materiali/rifiuti.
38. Le operazioni di carico e scarico dei rifiuti da trattare sulle linee di lavorazione devono avvenire esclusivamente al coperto e deve essere posta attenzione alle operazioni di carico dei rifiuti non pressati, come ad esempio i residui legnosi al fine del contenimento delle polveri.
39. È vietato lo stoccaggio ed il trattamento al di sotto della tettoia di tipologie di rifiuti che possano dare origine ad emissioni polverulente/diffuse.
40. I rifiuti devono essere stoccati conformemente a quanto riportato nell'elaborato grafico "Impianto di selezione e recupero - Planimetria delle aree di conferimento e stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti EoW - 15/12/2021 - Cod. doc.CO 02 MO AU 01 I2 PL 03.00" e comunque nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto.
41. Nell'area contrassegnata con la lettera B nell'elaborato grafico di cui al punto precedente è ammesso lo stoccaggio di rifiuti esclusivamente all'interno di cassoni.
42. I cumuli di EoW e rifiuti in balle devono avere un'altezza massima di 4,5 metri; il cumulo posto nell'area contrassegnata con la lettera N nell'elaborato grafico di cui al precedente punto 40 deve avere un'altezza massima di 6 metri.
43. I cumuli di rifiuti posti all'interno del fabbricato selezione 1 e fabbricato selezione 2 devono avere un'altezza massima di 7 metri.
44. I cumuli di rifiuti posti all'interno del fabbricato selezione 3 devono avere un'altezza massima di 8 metri.
45. Le altezze dei cumuli di rifiuti e EoW devono comunque rispettare quanto previsto dalla normativa vigente e da eventuali disposizioni specifiche in materia di sicurezza dei lavoratori o definite nel Certificato di Prevenzione Incendi.
46. I cassoni dedicati allo stoccaggio dei rifiuti di cui al codice europeo 170802 gestiti in sola modalità R13 devono essere dotati di copertura.
47. Qualora i controlli periodici all'impianto evidenziassero eventuali problematiche relative alla gestione dei rifiuti e dei materiali presenti nelle aree scoperte di stoccaggio/messa in riserva o deterioramenti qualitativi tali da compromettere l'effettivo recupero dei rifiuti, si deve provvedere alla copertura di dette aree.
48. I rifiuti devono essere stoccati separatamente dalle materie prime secondarie presenti nell'impianto.
49. Devono essere adottati tutti i dispositivi atti ad evitare la dispersione dei rifiuti nell'ambiente, in particolare durante le operazioni di carico e scarico.
50. Le aree di stoccaggio e trattamento rifiuti, compresa l'area utilizzata per lo stoccaggio del sovvallo, nonché le aree di stoccaggio delle End of Waste devono essere tutte identificate

**ALLEGATO RIFIUTI**

---

da apposita cartellonistica e mantenute separate tra di loro da idonei sistemi tipo new jersey. In particolare, nelle aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere indicati i codici europei dei rifiuti ivi presenti ed il tipo di operazione alla quale sono destinati (R3, R12 o R13).

51. Nelle aree dedicate allo stoccaggio delle EoW deve essere presente solo materiale in balle.
52. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio (v. art.226 del D.Lgs. 152/06 comma 1).
53. I rifiuti in uscita dallo stabilimento devono essere conferiti ad impianti adeguatamente ed opportunamente autorizzati.